
La tassazione degli atti di vincolo di diritti reali immobiliari nel trust autodichiarato

Nunzio Dario Latrofa

Speculum - sottoposto a Valutazione Scientifica

Cita come: N. D. Latrofa, *La tassazione degli atti di vincolo di diritti reali immobiliari nel trust autodichiarato*, in *Trusts*, 2022, 303.

DOI: 10.35948/1590-5586/2022.84

© 2022 Servizi per il trust S.r.l. - Tutti i diritti riservati

Sommario: § 1. Premessa - § 2. L'indirizzo giurisprudenziale che ha ritenuto il trust autodichiarato incompatibile con il diritto italiano - § 3. La posizione della Corte di cassazione tributaria che ha ritenuto il trust autodichiarato tassabile in misura piena - § 4. Il nuovo corso tracciato dalla sezione tributaria della Corte di cassazione - § 5. Conclusioni.

§ 1. Premessa

Dopo 30 anni dal recepimento della Convenzione de L'Aja¹ sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento, possiamo finalmente affermare che la Corte di cassazione sezione tributaria, in merito al tema della tassazione ai fini delle imposte indirette dei conferimenti di beni immobili in trust, dopo aver emesso circa 120 pronunce, è giunta a definire un orientamento stabile che si sostanzia nella c.d. «tassazione in uscita».

Un ruolo fondamentale in questo *excursus* giurisprudenziale è stato assunto dal trust autodichiarato. Infatti, in un primo momento storico parte della giurisprudenza di merito e di legittimità ha in parte precompreso² l'istituto, soprattutto perché si era formata l'idea errata che il trust autodichiarato, nel quale le figure di disponente e trustee coincidono, non avesse la «fisionomia»³ del trust.

Emblematica in tal senso è la conclusione a cui sono giunte alcune decisioni tributarie e una circolare dell'Agenzia delle Entrate⁴ che nel trust autodichiarato non intravedono alcun trasferimento di beni dal disponente al trustee.

In realtà, osservando con attenzione questo fenomeno giuridico, si giunge a un risultato diverso. Nel trust autodichiarato, un negozio dispositivo c'è, così come sussiste anche il trasferimento di beni.⁵

Gran parte della giurisprudenza e degli studiosi, però, hanno disquisito a lungo, analizzando la fattispecie partendo dalla Convenzione de L'Aja e, nello specifico, analizzando gli articoli 2 e 4, per finire alle varie leggi regolatrici. Il punto di osservazione, tuttavia, appare non del tutto risolutivo. E, infatti, riportando quanto precisato dalla migliore dottrina⁶: «Senza chiamare in scena le obbligazioni fiduciarie non si capisce nulla, perché sono esse che configurano il disponente-trustee quale persona diversa rispetto al disponente comune».⁷

Il disponente che si dichiara trustee dei suoi beni, si sdoppia giuridicamente in due soggetti diversi e perde ogni diritto sui suoi beni conferiti in trust, che da quel momento non detiene più come proprietario per sé stesso, ma con una obbligazione fiduciaria verso i beneficiari, che possono dolersi dei suoi inadempimenti e possono anche revocarlo.

Dal punto di vista tributario, il trust sarà un ente separato dal disponente (*ex proprietario* dei beni) e avrà il suo codice fiscale e, a seconda della tipologia di attività svolta, potrà essere inquadrato come ente non commerciale o ente commerciale. Se qualcuno dovesse incrementare il fondo in trust, alcun effetto si avrà in capo al patrimonio personale del disponente oramai trustee.

In caso di morte del disponente autonominatosi trustee, l'ufficio sarà assunto da un altro soggetto e il patrimonio separato passerà al nuovo trustee, mentre gli eredi e i creditori personali del primo trustee non potranno rivendicare alcunché. Lo stesso accadrà nel caso di dimissioni o revoca del disponente che ha assunto la qualifica di trustee; l'ufficio passerà a un soggetto terzo.

È chiaro, quindi, che nel trust autodichiarato un trasferimento di beni sussiste concretamente e, perciò, le decisioni che differenziano il fenomeno distinguendo tra «trust traslativo» e «trust non traslativo» non colgono appieno lo spirito e la struttura di questa tipologia di trust.

In questa analisi, però al di là delle considerazioni personali, daremo atto dell'evoluzione della giurisprudenza di legittimità in ordine alla tassazione dei beni conferiti in un trust autodichiarato.

Prima di proseguire, dobbiamo subito sgomberare il campo da ogni dubbio, in quanto possiamo anticipare che la ricerca effettuata porta a confermare che il trust autodichiarato è un'adeguata manifestazione di questo istituto, da sempre accolta dalla dottrina maggioritaria,⁸ dalla gran parte della giurisprudenza di merito⁹ e, oramai, in via definitiva, anche dalla copiosa giurisprudenza di legittimità tributaria che sul tema si è pronunciata ben 45 volte.¹⁰

§ 2. L'indirizzo giurisprudenziale che ha ritenuto il trust autodichiarato incompatibile con il diritto italiano

La giurisprudenza di merito civilistica che si è occupata di indagare la compatibilità del trust autodichiarato con l'ordinamento interno, si è in un primo momento pronunciata rifiutando tale forma di trust, sostenendo che sarebbe carente del requisito necessario di dualità soggettiva tra disponente e trustee.¹¹

Successivamente, alcuni giudici hanno rigettato questa forma di trust, richiamando l'art. [2645-ter](#) cod. civ., e sostenendo che detta previsione normativa non ammetteva una forma di vincolo di destinazione autoimposto e, di conseguenza, questa limitazione era da intendersi applicabile anche al trust.¹²

Si registra, altresì, una posizione che tendeva a enfatizzare nel trust autodichiarato, considerato nullo, l'inidoneità a produrre un effetto di separazione patrimoniale opponibile ai creditori del disponente.¹³

Non sono, inoltre, mancate sentenze che hanno visto nel trust autodichiarato un elemento che poteva ragionevolmente far ritenere che la sua costituzione fosse stata attuata solo per frodare i creditori.¹⁴

La giurisprudenza di legittimità civile e penale¹⁵ è giunta perfino a considerare il trust autodichiarato come «*sham*» e, pertanto, nullo in quanto la perdita del controllo dei beni da parte del disponente è stata ritenuta solo apparente.

§ 3. La posizione della Corte di cassazione tributaria che ha ritenuto il trust autodichiarato tassabile in misura piena

Sul fronte fiscale, l'influenza della giurisprudenza civilistica e penale si è fatta sentire.

Infatti, la Corte di cassazione con l'ordinanza [n. 3735 del 2015](#)¹⁶ ha affrontato l'analisi di un trust di scopo autodichiarato nel quale un soggetto, fideiussore di alcune banche, aveva conferito alcuni beni immobili al fine di creare una garanzia a favore di alcuni istituti di credito.

Questa pronuncia ha richiamato la posizione assunta dalla precedente giurisprudenza penale e civile che, nel sostenere la tesi della nullità del trust autodichiarato, ha interpretato l'[art. 2](#) della Convenzione de L'Aja, ritenendo la facoltà ivi prevista, di riserva di poteri in capo al disponente e la possibilità che il trustee avesse alcuni diritti in qualità di beneficiario, la riprova della necessaria alterità tra i due soggetti.

In questo caso, la Corte, spogliandosi dall'onere di verificare se siffatto strumento fosse da considerarsi valido e riconoscibile, secondo il diritto straniero e secondo il diritto italiano, ha comunque ritenuto il conferimento di beni immobili in detto trust di scopo

autodichiarato tassabile in misura piena in quanto fonte di costituzione di un vincolo di destinazione.

La successiva ordinanza [n. 3886 del 2015](#),¹⁷ invece, si è occupata di un trust di tipo familiare «autodestinato», dove i due disponenti si sono autonominati non solo trustee, ma anche primi beneficiari.

La Cassazione in tal caso, seguendo lo stesso *iter* logico e argomentativo della precedente pronuncia, dopo aver sottolineato che il trust in analisi non ne avrebbe realmente la fisionomia, ha stabilito il principio di diritto secondo cui: «L'atto denominato trust, funzionale, *quoad effectum*, all'applicazione di un regolamento equiparabile ad un fondo patrimoniale, va qualificato ai fini tributari come atto costitutivo di vincolo di destinazione, con la conseguente assoggettabilità alla relativa imposta dei beneficiari della destinazione (NDA: individuati in questo caso nei disponenti)....».

Anche il caso analizzato dal Supremo consesso nel 2016,¹⁸ descritto nella sentenza n. [4482](#), ha riguardato un trust familiare «autodestinato», ossia con due coniugi disponenti che si sono autonominati non solo trustee, ma anche beneficiari. Ragion per cui la sentenza in parola, richiamando il principio di diritto enunciato dalla precedente ordinanza n. 3886 del 2015, ha deciso per la piena tassabilità (con aliquota dell'8%) del conferimento di immobili in questo trust.

Questo primo momento storico, quindi, è stato caratterizzato da decisioni che sono state influenzate dalla tesi della tassazione in entrata, e dalla presenza di trust non solo autodichiarati, ma anche «autodestinati».

§ 4. Il nuovo corso tracciato dalla sezione tributaria della Corte di cassazione

Il cambio di rotta esegetico lo si deve alla sentenza n. [21614 del 2016](#)¹⁹ con la quale la Corte di cassazione ha introdotto per la prima volta la tesi della c.d. «tassazione in uscita» dal trust, e interpretando in maniera costituzionalmente orientata la portata dell'[art. 2, comma 4.7](#) del D.L. n. 262 del 3 ottobre 2006, reintroduttiva dell'imposta di successione e donazione, ha deciso che nel caso di specie, relativo proprio a un trust familiare autodichiarato, al momento del conferimento dei beni in trust non si verifica alcun presupposto impositivo ai fini dell'applicazione delle imposte sulle successioni e donazioni, in quanto manca un effettivo arricchimento del trustee.

In particolare, la Corte ha ricordato che il trust autodichiarato produce solo un effetto avente «efficacia segregante» e costituisce una forma di «donazione indiretta» con la quale «il disponente provvederà a beneficiare i suoi discendenti non direttamente», ma attraverso il trustee. E questo effetto si verifica in quanto «il trustee non è proprietario,

bensì amministratore» di detti beni «che non possono che essere trasferiti ai beneficiari in esecuzione del programma negoziale stabilito per la donazione indiretta».

Conclusioni ampiamente condivise dalle pronunce successive che si sono perorate di puntualizzare che per l'applicazione dell'imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro e ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale.²⁰

Orientamenti che hanno rimarcato non solo che nel trust autodichiarato non può essere integrato il presupposto impositivo,²¹ ma che il disponente può provvedere a beneficiare i suoi discendenti o sé stesso, se ancora in vita al momento del termine finale del trust.²²

Infine, si rileva che non sono mancate sentenze che hanno posto la parola fine alla tesi giurisprudenziale²³ della c.d. terza via²⁴ che aveva ipotizzato la possibilità di tassare al momento del conferimento dei beni in trust (c.d. tassazione in entrata), quegli strumenti nei quali i beneficiari sono determinati o determinabili fin dall'origine.

In definitiva, questi principi che hanno stabilizzato la tesi della c.d. «tassazione in uscita» sono stati fatti propri da 45 pronunce della Corte di cassazione che hanno analizzato espressioni poliformi dell'istituto, ossia trust di scopo autodichiarati costituiti quale garanzia a favore di istituti di credito,²⁵ trust familiari parzialmente autodichiarati,²⁶ trust familiari autodichiarati e parzialmente «autodestinati»,²⁷ trust familiari «autodestinati»,²⁸ trust di scopo autodichiarati a favore di un concordato preventivo,²⁹ trust di scopo autodichiarati liquidatori³⁰ e trust di scopo liquidatori parzialmente autodichiarati.³¹

L'unica differenza sostanziale tra le varie pronunce la si registra in merito ai trust liquidatori e di garanzia dove la Corte di cassazione, enfatizzando il rispetto del principio di capacità contributiva, ha deciso non solo che l'istituzione e la dotazione del trust devono ritenersi fiscalmente neutri,³² ma anche che non può assurgere a espressione di ricchezza imponibile nemmeno la ripartizione del ricavato ai beneficiari a dovuta soddisfazione dei loro crediti³³.

§ 5. Conclusioni

La Corte di cassazione, sezione tributaria, con ben 45 pronunce, ha stabilito un principio che può definirsi granitico ossia che, nel caso di trust autodichiarato, e non solo, il presupposto impositivo ai fini delle imposte di successione e donazione e delle imposte ipocatastali, non si verifica nel momento istitutivo o del conferimento dei beni immobili in trust, ma solo successivamente quando ci sarà un effettivo e reale trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale ai

beneficiari del trust (c.d. tesi della tassazione in uscita). Con la singolarità relativa ai trust di garanzia e liquidatori per i quali il presupposto impositivo non si verifica neanche nel momento di attribuzione dei beni ai beneficiari finali.

Note

1. [1] Legge [16 ottobre 1989, n. 364](#): Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento, adottata da L'Aja il 1° luglio 1985 (pubblicata nel Suppl. Ord. alla G.U. n. 261 del 8 novembre 1989 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1992).
2. M. Lupoi, *Trust e vincoli di destinazione, qualcosa in comune?*, in questa *Rivista*, 2019, 237.
3. Cass., ord., [24 febbraio 2015, n. 3735](#).
4. Circ. Agenzia delle Entrate, del [6 agosto 2007, n. 48/E](#), secondo cui: «Se è lo stesso disponente ad essere designato quale trustee, si dà luogo a un trust autodichiarato; in tal caso il vincolo di destinazione sui beni si forma all'interno dello stesso patrimonio del disponente».
5. M. Lupoi, *Trust e vincoli di destinazione, qualcosa in comune*, cit.
6. M. Lupoi, *Il "controllo" in materia di trust, auto-dichiarato e non*, in questa *Rivista*, 2020, 121.
7. Queste considerazioni portano il piano di discussione e analisi della fattispecie su un livello diverso, che esula dall'esegesi della Convenzione de L'Aja, che in questo senso piuttosto che aiutare l'interprete può confonderlo. Infatti, è chiaro che la Convenzione è stata un piano di mediazione tra due culture giuridiche diverse, che ha portato i paesi di *common law* e quelli di *civil law* a dei compromessi. Che, come conseguenza, hanno avuto un testo che, dal punto di vista lessicale e testuale, in alcuni casi è risultato poco chiaro. Per questa ragione i riferimenti all'art. 2 e all'art. 4 della Convenzione per tentare di inquadrare la fattispecie trust autodichiarato, fatti da parte della dottrina e della giurisprudenza non sono del tutto esaustivi.
8. M. Lupoi, *Trusts*, Milano, 2001; M. Lupoi, *I trust nel diritto civile*, in R. Sacco (cur.), *Trattato di diritto civile*, Vol. II, Torino, 2004, 237; M. Lupoi, *Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia*, Milano, 2020, 4^a ed., 2020, 295; A. Di Landro, *Il trust autodichiarato tra Convenzione de L'Aja e autonomia negoziale*, in questa *Rivista*, 2018, 5, 466; P. Manes – G. Errani, *Trust autodichiarato e vincoli di destinazione: l'effetto segregativo*, in questa *Rivista*, 2018, 5; S. Bartoli, *Il trust autodichiarato nella Convenzione de L'Aja sui trust*, in questa *Rivista*, 2005, 3, 355.
9. Trib. Milano, [10 giugno 2014](#), in questa *Rivista*, 2016, 3; App. Venezia, [10 luglio 2014](#), *Vita Notarile*, 2014, 1279; Trib. Forlì, [5 febbraio 2015](#), *Contratti*, 2015, 437; App. Milano, [30 gennaio 2017](#), *Notariato*, 2017, 303.
10. Dato aggiornato al giorno 6 febbraio 2022.
11. App. Napoli, [27 maggio 2004](#), in questa *Rivista*, 2004, 570.
12. Trib. Reggio Emilia, [22 giugno 2012](#), in questa *Rivista*, 2013, 57.
13. Trib. Roma, [22 gennaio 2018](#), in questa *Rivista*, 2018, 534.
14. Trib. Como, [29 ottobre 2010](#), in questa *Rivista*, 2011, 405.
15. Cass., [9 maggio 2014, n. 10105](#). *Contra* Cass., pen, [30 marzo 2011, n. 13276](#) secondo cui «la normativa in materia non può automaticamente far considerare nullo un trust solo perché lo stesso proprietario o disponente dei beni nomina sé stesso come trustee». La stessa sentenza poi ha sottolineato che in base alla Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985 «il fatto che il disponente conservi alcuni diritti o facoltà o che il trustee abbia alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l'esistenza di un trust».
16. Cass., ord., [24 febbraio 2015, n. 3735](#).
17. Cass., ord., 25 febbraio 2015, n. 3886.
18. Cass., 7 marzo 2016, n. 4482.

19. Cass., 26 ottobre 2016, n. 21614.
20. Cass., [23 aprile 2020, n. 8802](#).
21. Cass., [16 luglio 2021, 20408](#).
22. Cass., 19 settembre 2019, n. 22754.
23. Cass., [30 ottobre 2020, n. 24154](#): «... la circostanza che il beneficiario sia individuato fin dall'atto istitutivo non giustifica l'immediata tassazione proporzionale, dal momento che la sola designazione, per quanto contestuale e palese (c.d. trust 'trasparente'), non equivale in alcun modo a trasferimento immediato e definitivo del bene.».
24. T. Tassani, *La Terza via interpretativa della cassazione su trust e vincoli di destinazione*, in questa Rivista, 2018, 624.
25. Cass., ord., [5 dicembre 2018, n. 31446](#).
26. Cass., [7 giugno 2019, n. 15456](#).
27. Cass., ord., [2 novembre 2020, n. 24235](#).
28. Cass., ord., 2 novembre 2020, n. 24401.
29. Cass., [12 settembre 2019, n. 22757](#).
30. Cass., [3 novembre 2020, n. 24420](#).
31. Cass., [3 novembre 2020, n. 24422](#).
32. Cass., ord., [5 dicembre 2018, n. 31446](#).
33. Cass., ord., 3 novembre 2020, n. 24422, cit.

Nunzio Dario Latrofa (1969), avvocato tributarista e trustee professionale in Taranto.

Si occupa di diritto e fiscalità dei trust, di contenzioso tributario e di questioni fiscali connesse ad operazioni di M&A, tassazione domestica e internazionale, terzo settore e passaggio generazionale.

Già docente presso la «Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze», è relatore in diversi master e corsi di diritto e contenzioso tributario e di diritto dei trust. Temi per i quali ha pubblicato articoli, e-books e contributi scientifici.

È socio dal 1999 dell'Associazione «Il trust in Italia» ove è membro del C.d.A. e Presidente del «Registro dei Trustee e Guardiani Professionali».

dario@studiolatrofa.com